

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 202

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata FREGOLENT

Incentivi fiscali per gli investimenti effettuati tramite i portali telematici per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modifiche introdotte al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) e successivamente dai decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112, e 3 agosto 2017, n. 129, hanno esteso anche al finanziamento delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali la possibilità di raccogliere capitali tramite portali *internet* (nell’ambito delle pratiche di finanziamento collettivo, cosiddetto « *crowdfunding* »).

Queste norme, volte a incoraggiare l’apporto di capitali nelle piccole e medie imprese da parte dei risparmiatori attraverso investimenti qualificati e piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), hanno prodotto effetti positivi, ben oltre le aspettative.

A tale proposito emerge come, attualmente, siano attivi sul mercato 44 fondi

d’investimento rispondenti alle caratteristiche stabilite per i PIR, i quali, nei primi nove mesi dell’anno, hanno raccolto circa 5 miliardi di euro, ben oltre le previsioni iniziali del Governo, che stimava apporti per 2 miliardi di euro. Secondo alcuni dati aggiornati, la raccolta dei PIR cumulata al 2021 potrebbe superare 70 miliardi di euro.

In questo contesto va sottolineato come tali risultati siano stati conseguiti nonostante che le masse gestite e amministrare dal *private banking*, che ammontano a circa 750 miliardi di euro per circa 900.000 clienti, non siano ancora interessate all’attuale normativa se non in maniera molto marginale. È quindi ragionevole ritenere che i PIR possano rappresentare uno straordinario volano per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che stanno investendo nell’innovazione.

In questa prospettiva, è necessario sottolineare inoltre come il capitale di rischio rappresenti oggi una delle leve di crescita potenzialmente più efficaci per il Paese, poiché le aziende altamente innovative soffrono di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori.

In tale contesto occorre tuttavia riconoscere che l'industria del capitale di rischio in Italia risulta ancora molto arretrata rispetto al resto dell'Europa, dal momento che l'Italia investe solo lo 0,005 per cento del suo prodotto interno lordo in tale settore, contro una media europea che si attesta intorno allo 0,028 per cento.

Al riguardo va inoltre rimarcato come, nel primo trimestre del 2017, gli investimenti nelle nuove imprese (cosiddette *start-up*) siano stati solo di 35 milioni di euro su un totale di 4,9 miliardi di euro impiegati per l'immissione di capitale azionario (*private equity*) e l'acquisto di titoli di debito (*private debt*), e come si renda quindi necessario rilanciare e rafforzare lo sviluppo del mercato italiano, anche strutturando

strumenti finanziari appropriati in grado di soddisfare adeguatamente la domanda degli investitori.

In tale contesto appare inoltre necessario mitigare l'impatto di alcuni fattori che limitano la competitività del mercato italiano dei capitali, favorendo nel contempo il collocamento e la quotazione sul mercato di un paniere sempre più ampio di titoli azionari e obbligazionari emessi da società italiane, sia per rafforzare l'industria finanziaria domestica, che potrebbe cogliere importanti vantaggi dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, sia per ampliare le opportunità di investimento offerte dai PIR.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, sul modello inglese, introduce quindi alcuni incentivi fiscali per l'investimento mediante i portali telematici per la raccolta di capitali, con una formulazione simile a quanto già previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per gli investimenti nel capitale delle *start-up* innovative. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Incentivi fiscali all'investimento
mediante portali on-line).*

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente tramite i portali per la raccolta di capitali, di cui agli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

2. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. Per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali di cui al comma 1 direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

4. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 3 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

5. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le altre società che investono prevalentemente mediante i portali di cui al comma 1 non godono dell'agevolazione prevista dai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dal presente articolo.

7. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

8. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

2. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0002760